


Accreditamento dei servizi sociosanitari

La nuova disciplina

Contenuti

- Procedure previste
- Nuovo modello della domiciliarità
- Implementazione del nuovo sistema
- Nuove tariffe

Procedure previste



I 3 macro processi fondamentali

1.

PROGRAMMAZIONE

- È definita dal Comitato di Distretto
- Si sostanzia in una valutazione quali-quantitativa basata anche su criteri distributivi, localizzativi e organizzativi per rispondere ai bisogni di salute e assistenza della popolazione
- Include la definizione dei servizi che si intende gestire in forma pubblica e/o dei servizi da erogare all'interno di strutture di proprietà pubblica per i quali si prevede la gestione da parte di un soggetto privato
- È definita nel Piano di zona distrettuale e nel relativo Piano attuativo annuale, anche mediante successive integrazioni ed aggiornamenti

2.

ACCREDITAMENTO

- Procedimento gestito dal Soggetto Istituzionale Competente (SIC) – (Comune capofila, forma associativa o Comune)
- Pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande di accreditamento
- Per servizi già accreditati in precedenza, rilascio del provvedimento di accreditamento (in riferimento a un'unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma o di un nucleo assistenziale) a fronte dell'istruttoria e della verifica del possesso dei requisiti soggettivi. La verifica del rispetto dei requisiti di servizio viene effettuata dall'OTAP entro 9 mesi
- Per servizi non accreditati in precedenza, rilascio del provvedimento di accreditamento a seguito dell'istruttoria e della verifica del possesso dei requisiti soggettivi e a fronte dell'esito positivo della verifica OTAP
- L'accreditamento ha una durata di 5 anni e, ad ogni scadenza, il gestore può presentare domanda di rinnovo per ulteriori 5 anni (entro 180 gg)

3.

CONTRATTUALIZZAZIONE

- Procedimento gestito dal SIC, sulla base della programmazione e delle risorse disponibili
- Pubblicazione di un avviso di avvio della procedura di selezione, indicante la tipologia del servizio accreditato da contrattualizzare e i criteri sulla base dei quali verrà svolta la selezione, garantendo procedure trasparenti, eque e non discriminatorie
- Stipula del contratto con i soggetti individuati mediante la procedura selettiva con durata massima pari all'accreditamento e non rinnovabile
- Possibilità per i soggetti accreditati non selezionati per la stipula dell'accordo contrattuale, di rinunciare all'accreditamento
- Con i soggetti pubblici accreditati individuati dalla programmazione, viene firmato direttamente un accordo contrattuale

Dalla programmazione alla contrattualizzazione




La programmazione

- **Soggetto titolare della funzione**: Comitato di Distretto
- **Modalità di approvazione**: definizione nell'ambito del Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale e del relativo Piano attuativo annuale (anche mediante successive integrazioni ed aggiornamenti), nelle modalità di prassi.
- **Contenuti**: fabbisogno distrettuale potenziale, anche al fine di indirizzare investimenti e sviluppo di servizi in relazione alle esigenze assistenziali e di cura rilevati nel territorio, in particolare:
 - Tipologia di servizio accreditato (CRA, CDA, CSRR, CSRD, SAD/SEDT)
 - Esigenze specifiche nell'ambito dei suddetti servizi (es. nuclei ed inserimenti di persone con gravissime disabilità acquisite in strutture residenziali, nuclei dedicati alle demenze per assistenza residenziale temporanea, centro diurno Demenze, accoglienza temporanea di sollievo in strutture residenziali e semiresidenziali)
 - Quantità in termini di posti, ore ecc.
 - Ubicazione e copertura territoriale (anche a livello di sub-ambito, specifica sezione del territorio e di fabbisogno fuori distretto)
 - Tipologia di soggetto gestore (pubblico o privato). Nel caso di gestione pubblica, scelta della quantificazione conseguente (posti, ore...) per la contrattualizzazione
 - Eventuale gestione da parte di un soggetto privato all'interno di una struttura di proprietà pubblica e conseguente quantificazione per la contrattualizzazione
- La programmazione del fabbisogno distrettuale costituisce la **base fondativa per le procedure successive** di accreditamento, selezione dei soggetti privati per la stipula degli accordi contrattuali, l'eventuale procedura unica di selezione di gestori privati di servizi all'interno di strutture pubbliche e firma dell'accordo contrattuale con i soggetti pubblici;
- La **declinazione della programmazione**, in particolare rispetto agli aspetti territoriale ed organizzativo (che sono i due criteri che collegano programmazione e procedure), **non deve precludere o alterare la concorrenza**

I processi previsti



2.1 – Concessione accreditamento



Focus procedimento di accreditamento

- **L'avvio del procedimento** di accreditamento, mediante la pubblicazione del relativo avviso, deve avvenire entro **l'anno**, anche per motivare la proroga tecnica dei contratti in essere, che verrà predisposta nelle more della conclusione delle procedure di accreditamento e contrattualizzazione.
- **Connessione con programmazione**
- **Dettagli avviso/avvisi:**
 - **Specifiche riferite alle tipologie di servizio richieste**, orientamento quantitativo (che non preclude la possibilità di accreditare tutti i servizi che fanno domanda e in possesso dei requisiti previsti);
 - Caratteristiche generali dei modelli **gestionali-organizzativi** necessari e della loro flessibilità;
 - **Durata della pubblicazione dell'avviso indicativamente non inferiore a 30 giorni**, con discrezionalità di scelta da parte del SIC (necessaria la pubblicità mediante pubblicazione sui siti istituzionali);
 - **Previsione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso de:**
 - l'autorizzazione al funzionamento;
 - i requisiti generali e specifici relativi al servizio da accreditare come previsti dalla DGR 514/2009;
 - i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 4.1 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024;
 - la responsabilità gestionale unitaria di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024;
 - la polizza assicurativa di cui al paragrafo 4.1 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024, indicando compagnia assicurativa, numero della polizza, decorrenza, scadenza e massimali.” ;
 - **L'avviso dovrà contenere l'indicazione che l'accREDITamento che verrà rilasciato comporta l'obbligo per il soggetto accreditato di adeguamento ai requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 della nuova DGR** a decorrere dalla definizione del nuovo sistema di remunerazione ad essi correlato, con la gradualità e nei modi che verranno definiti dalla RER, e **l'accettazione del nuovo sistema di remunerazione, pena la perdita dell'accREDITamento**; analoga previsione dovrà essere riportata nei conseguenti accordi contrattuali.

Focus stipula assicurazione

- Il soggetto gestore deve prestare idonee garanzie contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta, mediante polizze assicurative o altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa in assunzione diretta del rischio.
- Per quanto riguarda l'adeguamento delle polizze da parte degli assicuratori (o delle misure analoghe da parte della struttura), l'art. 18 del DM 232/2023 prevede un termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Focus unità organizzativa autonoma

Problema

Presenza di **atti di accreditamento inerenti pochi posti letto accreditati nell'ambito di strutture nel complesso non accreditate**. Per quanto riguarda le CRA, risultano per esempio (in relazione a 14 distretti):

- 12 CRA con 2-8 posti accreditati, corrispondenti ad una percentuale media del 24% dei posti totali autorizzati della struttura
- 10 CRA con 10-14 posti accreditati corrispondenti ad una percentuale media del 42% dei posti totali autorizzati

Obiettivo

Garantire i requisiti di qualità previsti in tutti i servizi accreditati (assicurando che vadano a favore degli ospiti assistiti interessati) e la **possibilità di controllo da parte dei SIC e OTAP sul possesso e mantenimento degli standard previsti**.

Nuova disciplina

- Premessa: **“L’accreditamento deve essere riferito ad una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma, non a singoli posti di una struttura o di un nucleo assistenziale”**
- Allegato 1 Punto 4.2. Requisito della responsabilità gestionale unitaria: **“L’accreditamento deve essere riferito ad una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma. Nel caso di strutture residenziali di grandi dimensioni che comprendono al proprio interno più unità organizzative, queste devono essere autonome e chiaramente identificabili. Fanno eccezione i locali per servizi di supporto e strumentali (quali ad esempio cucina, lavanderia, etc.), che invece possono essere comuni.”**

Focus unità organizzativa autonoma

In sostanza, l'accreditamento non può essere riferito a singoli posti di una struttura o di un nucleo assistenziale, ma deve riguardare un'intera unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma. Ciascuna unità autonoma accreditata deve essere chiaramente identificabile.

- L'**autorizzazione al funzionamento** non comporta implicazioni rispetto all'individuazione dell'unità organizzativa autonoma ai fini dell'accreditamento
- fanno eccezione i **locali per servizi di supporto e strumentali** (quali ad esempio cucina, lavanderia, etc.) che possono essere comuni
- all'interno di una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma, **è possibile contrattualizzare un numero di posti inferiore** rispetto a quelli accreditati

NB: l'unità organizzativa assistenziale e strutturale autonoma non è identificabile in maniera univoca e predefinita dal punto di vista numerico, funzionale e strutturale, in quanto tali caratteristiche possono variare a seconda dei servizi sociosanitari in questione, della configurazione delle strutture in cui gli stessi vengono erogati e delle scelte organizzative dei soggetti gestori. La valutazione di ciò che può essere considerato come unità organizzativa assistenziale e strutturale autonoma dovrà pertanto essere effettuata caso per caso ed è comunque responsabilità del soggetto gestore dare evidenza e garantire l'autonomia organizzativa, assistenziale e strutturale dell'unità per la quale richiede l'accreditamento.

Accreditamento di soggetti gestori pubblici

A valle del procedimento di accreditamento, nel caso di gestioni pubbliche, si procede come di seguito riportato:




Gestione diretta di un servizio da parte di un Comune o di una Unione di Comuni

Determinazione di un **programma di attività** e di un **budget annuale** degli interventi da effettuarsi.
Resta ferma la necessità di regolamentare i rapporti con l'Azienda USL per le prestazioni sanitarie e per l'erogazione del FRNA/FSR

Gestione da parte di un altro soggetto pubblico (per es. ASP...)


Stipula di un accordo contrattuale, che include, laddove compatibili, i contenuti previsti per gli accordi contrattuali da sottoscrivere con i soggetti accreditati privati.

Focus funzioni di committenza ed erogazione

	Enti Locali/AUSL <i>(soggetti pubblici 1° livello)</i>	ASP <i>(soggetti pubblici 2° livello)</i>	Soggetti privati <i>(profit e no profit)</i>
Committenza	 <p>Funzione non delegabile ad altri soggetti</p>		
Erogazione	 <p>Produzione in economia</p>	 <p>Produzione diretta (ASP assume ruolo di erogatore)</p>	
Sottoscrizione accordi contrattuali con gestori accreditati privati e controllo relativa attuazione		 <p>Su delega dei soggetti committenti e per servizi <u>non gestiti da ASP</u></p>	

3.1 - Selezione dei soggetti privati accreditati per stipula accordi contrattuali

Tale procedura si applica anche nei casi in cui il soggetto privato del servizio accreditato abbia la disponibilità, in forza di contratti di locazione, o altre tipologie di accordo, di una struttura di proprietà pubblica



La selezione dei soggetti privati accreditati per la stipula accordi contrattuali

- **Connessione diretta con programmazione distrettuale e risorse disponibili**: la tipologia, la quantità, l'ubicazione ecc. dei servizi oggetto della procedura di selezione derivano dal combinato disposto di quanto definito in sede di programmazione e dalle risorse disponibili a livello distrettuale
- **Autonomia procedurale**: nell'ambito delle procedure selettive ai fini della stipula degli accordi contrattuali (inclusa l'eventuale procedura unica), il SIC predispose l'avviso previsto, nell'ambito della propria autonomia, sulla base della normativa vigente (garantendo procedure trasparenti, eque e non discriminatorie)
- **Avviso/avvisi di avvio della procedura**
 - Indica la tipologia del servizio accreditato da contrattualizzare, i relativi aspetti quantitativi e qualitativi, i criteri sulla base dei quali verrà svolta la selezione, e riporta in allegato uno schema di accordo contrattuale
 - La durata della relativa pubblicazione è indicativamente non inferiore a 30 giorni, con discrezionalità di scelta da parte del SIC (necessaria la pubblicità mediante pubblicazione sui siti istituzionali)
 - Come l'avviso per la procedura di accreditamento, dovrà ricordare che l'accREDITamento comporta l'obbligo per il soggetto accreditato di adeguamento ai requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 della nuova DGR a decorrere dalla definizione del nuovo sistema di remunerazione ad essi correlato, con la gradualità e nei modi che verranno definiti dalla RER, e l'accettazione del nuovo sistema di remunerazione, pena la perdita dell'accREDITamento. Analoga previsione dovrà essere riportata negli accordi contrattuali.
- I **criteri oggettivi di selezione** applicabili sono quelli **delineati nella nuova disciplina**, riportati nella **slide seguente**,

Criteri oggettivi di selezione vincolanti

da utilizzare e declinare, se applicabili nel contesto territoriale di riferimento, e valorizzare in termini di punteggio


- **Verifica dell'attività svolta** per i soggetti già titolari di accordi contrattuali;
- **Distribuzione territoriale in base alle necessità locali** individuate nella programmazione sociosanitaria distrettuale (es. prossimità, dislocazione in alcuni sub-ambiti territoriali);
- **Apertura e integrazione con le organizzazioni del territorio;**
- Progettualità di **integrazione/collaborazione** con **soggetti** che si occupano di **formazione** (es. disponibilità a tirocini formativi per le diverse professionalità);
- **Modelli gestionali-organizzativi** (es. competenze ed organizzazione specifiche per particolari tipologie di utenza quali persone con disabilità e gravi disturbi del comportamento, persone con demenza, innovazioni, ecc.) e **relativa flessibilità** (es. capacità di gestione di accoglienze temporanee e/o per sollievo e/o dimissioni protette, ecc.);
- **Soddisfazione** della persona destinataria del servizio o del familiare o caregiver;
- **Regolarità e congruità della documentazione amministrativa** attestante le prestazioni erogate;
- Regolarità, completezza, tempestività nella **alimentazione dei flussi informativi** con **sistemi informativi interfacciabili** con quelli degli Enti committenti;
- **Adeguatezza nell'utilizzo della telemedicina** secondo programmi regionali (se resi disponibili a livello regionale o di AUSL di riferimento);
- **Piani di miglioramento strutturale ed efficientamento energetico;**
- **Stato manutentivo dell'immobile;**
- **Corretta gestione del personale:** organico in turnazione funzionale a garantire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro ai sensi D.lgs. 105/2022, le azioni di contrasto alle discriminazioni e violenze di genere sul luogo di lavoro ai sensi della L.4/2021, le azioni migliorative D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. atte a salvaguardare l'integrità psicofisica del personale impiegato, la formazione continua;
- Pieno **rispetto dei CCNL** siglati dalle sigle sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- **Coordinamento e continuità assistenziale con centri diurni accreditati e altri servizi diurni di comunità** (per i soli servizi per la domiciliarità)

Focus sottoscrizione accordi contrattuali

- Il nuovo sistema di accreditamento non prevede preclusioni rispetto alla possibilità di **stipulare accordi contrattuali con più soggetti gestori in relazione al medesimo servizio**
- Esempio: **Servizi per la domiciliarità**
- Nell'ambito della procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali, **andranno esplicitati, declinati e valorizzati i criteri ed i parametri in base ai quali individuare le eventuali quote di servizio da contrattualizzare con gestori diversi**, in riferimento, ad esempio, a:
 - esigenze territoriali (es. sub ambiti),
 - possibilità di scelta da parte di utenti e famiglie,
 - competenze ed organizzazione specifiche per particolari tipologie di utenza

2.3 – Procedura unica di selezione di gestori privati di servizi all'interno di strutture pubbliche

!
NB: si tratta di una procedura opzionale



Nel caso in cui siano stati previsti e stipulati, piani di ammortamento e rapporti finanziari la cui durata superi il periodo dell'accREDITamento, il SIC può motivatamente e specificatamente prevedere che l'accREDITamento ed il relativo accordo contrattuale venga rilasciato per una durata superiore ai 5 anni, comunque non superiore alla durata del contratto inerente il rapporto finanziario e fino ad un massimo di 30 anni.

Focus procedura unica *(paragrafo 7 della disciplina)*

- **La programmazione del fabbisogno distrettuale costituisce la base fondativa** per le procedure successive di accreditamento, selezione dei soggetti privati per la stipula degli accordi contrattuali e **l'eventuale procedura unica di selezione di gestori privati di servizi all'interno di strutture pubbliche**
- La procedura unica, poiché comprende accreditamento e contrattualizzazione, deve essere avviata con avviso pubblico
- È un procedura che non si discosta concettualmente da quella prevista e già utilizzata per l'accreditamento provvisorio (DGR 514/2009 allegato 1 paragrafo 7.3.1), anche se è comunque semplificata nei passaggi (*non c'è più manifestazione di interesse e conseguente invito a partecipazione a selezione ristretta*)
- Dopo la pubblicazione dell'avviso il soggetto interessato presenta domanda di partecipazione con un PROGETTO GESTIONALE del servizio rischio nell'avviso
- La scelta del soggetto gestore viene svolta attraverso la valutazione del progetto gestionale sulla base dei criteri di selezione predefiniti nell'avviso pubblico, incentrati sul modello di gestione del servizio e sulle caratteristiche organizzative, nonché sui criteri oggettivi di selezione descritti al paragrafo 6 della Disciplina, se applicabili nel contesto territoriale di riferimento o per il servizio oggetto dell'avviso
- La valorizzazione per la messa a disposizione dell'immobile è definita dagli atti regionali (attualmente vale la valorizzazione prevista dalla DGR 273/2009 per i vari servizi)

Focus ampliamento delle quantità di servizio o dei posti contrattualizzati

- In termini generali, **l'aumento dei posti contrattualizzati** di un servizio accreditato deve avvenire **in coerenza con la programmazione** distrettuale e **tenendo conto delle risorse** pubbliche disponibili.
- Nel caso di **servizi accreditati gestiti da soggetti privati**:
 - l'ampliamento dei posti contrattualizzati può essere effettuato, **senza l'espletamento di nuove procedure**, nei limiti delle necessità emerse dalla programmazione, **nei casi di aumenti contrattuali entro il limite del 20%** di quantità di servizio o di posti, **oppure in alternativa di aumenti non oltre il valore assoluto di 4 posti**
 - **Oltre tali limiti quantitativi è invece necessario espletare una nuova procedura di selezione** dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali
 - **NB: il limite del 20% è posto a tutela della concorrenza, non come forma di controllo della spesa pubblica.**
- Nel caso di **servizi accreditati gestiti da soggetti pubblici**, **l'ampliamento** dei posti contrattualizzati **può essere effettuato senza particolari limiti e senza** la necessità di espletare **nuove procedure**.

Focus riscossione somme dovute dagli utenti

- Il **paragrafo 10** dell'Allegato 1 della DGR 1638/2024 **fa riferimento alla riscossione** delle somme dovute dagli utenti per **servizi sociosanitari contrattualizzati per persone anziane** (CRA e CDA)
- Fondamentalmente **è stato confermato quanto già previsto dalla DGR 514/2009** (Allegato A «La responsabilità gestionale unitaria», paragrafo 1.2 bis), in cui il tema era circoscritto all'utenza anziana
- In ogni caso, al paragrafo 8 della DGR 1638/2024, in cui sono elencati i **contenuti degli accordi contrattuali (validi per tutti i servizi accreditati)**, vi sono i seguenti:
 - le **modalità di integrazione della contribuzione** dell'utente da parte dei Comuni, **in caso di indigenza**;
 - le **modalità di relazione del soggetto gestore con gli utenti**, ai fini della **sottoscrizione degli impegni** e della **riscossione della contribuzione** posta a loro carico
- Nulla osta comunque ad **eventuale futura evoluzione normativa** al fine **estendere l'applicazione** del suddetto paragrafo 10 **ad altri servizi accreditati**.

Durata accreditamento e accordi contrattuali

Accreditamento (procedura standard)



L'accreditamento ha una durata di 5 anni e, ad ogni scadenza, **il gestore può presentare domanda di rinnovo per ulteriori 5 anni.**

Accreditamento (procedura unica)



La durata dell'accreditamento e dei relativi accordi contrattuali è di 5 anni.




Il SIC può rilasciare, **in situazioni eccezionali**, un provvedimento di accreditamento, adeguatamente motivato, con una durata inferiore ai 5 anni



In **presenza di piani di ammortamento e rapporti finanziari stipulati per la gestione dei servizi, con durata superiore al periodo di accreditamento**, il SIC può motivatamente prevedere che l'accreditamento e il **relativo accordo contrattuale** vengano rilasciati e sottoscritti per una durata più lunga, comunque non superiore alla durata del contratto inerente il rapporto finanziario e fino ad un **massimo di 30 anni**

Accordi contrattuali



L'accordo contrattuale ha una **durata massima coincidente con la durata dell'accreditamento, e non è rinnovabile.** Pertanto, alla sua scadenza dovrà essere esperita una **nuova procedura comparativa.** È comunque **possibile aggiornare alcuni aspetti del contratto** nel corso del relativo periodo di vigenza (es. caratteristiche quali/quantitative e i volumi di attività, tariffe e contribuzione richiesta all'utente predeterminate dalla Regione)

Nuovo modello della domiciliarità



Finalità e caratteristiche principali

Finalità



- **Superare le tradizionali** logiche di intervento di carattere **prestazionale** e favorire invece interventi di rete, integrati e personalizzati, progettati sui bisogni specifici della persona assistita e di chi se ne prende cura al domicilio
- Implementare un modello integrato di rete di sostegno domiciliare/ territoriale che **si avvicina di più ai bisogni delle persone anziane e con disabilità e alle loro famiglie** e che può essere realizzato nel tempo a livello territoriale con le opportunità che caratterizzano ciascun ambito
- **Privilegiare la dimensione di processo, la continuità e la qualità di vita** a domicilio nel contesto sociale di appartenenza

Caratteristiche



- Risponde a diverse funzioni, riconducibili **al percorso assistenziale di filiera**: orientamento, integrazione e supporto alla cura della persona, integrazione sociale, tutoraggio e monitoraggio, accompagnamento, supporto e sollievo al caregiver
- Punta sul **lavoro di rete e di comunità**
- Si fonda sul **Progetto di vita e di cura** definito dall'UVM e dei collegati **piani individuali definiti nell'ambito dei servizi**, co-costruiti e condivisi con le persone non autosufficienti e/o i loro familiari e caregiver
- In particolare, il Progetto di vita e di cura è teso alla quantificazione dei servizi complessivi attivabili nell'ambito del **budget di cura e assistenza** quale strumento per la ricognizione, in sede di definizione del piano individuale, delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali e delle risorse complessivamente attivabili ai fini della realizzazione del progetto

Servizi per la domiciliarità – Modello operativo

SERVIZI DA EROGARE	DESCRIZIONE	MODALITÀ DI GESTIONE	OBBLIGATORietà PER L'ACCREDITAMENTO
Nucleo centrale	SAD, SEDT (inclusi coordinatore dei due servizi e personale amministrativo)		
Servizi strumentali e di supporto alla domiciliarità	Pasti e servizio di accompagnamento		
Servizi complementari (ambito emergenze temporanee)	Interventi per le emergenze temporanee, diurne e notturne		 
Servizi complementari (ambito assistenza familiare)	<ul style="list-style-type: none"> • Incontro domanda-offerta assistenti familiari, • Sostituzione temporanea assistenti familiari • Assistenza gestionale, legale e amministrativa 		 
Servizi complementari (ambito abitativo, comunitario e di sollievo al caregiver)	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza in soluzioni abitative di coabitazione • Adattamenti dell'abitazione • Attivazione e organizzazione dell'aiuto alle famiglie con risorse informali di prossimità e ETS • Sollievo al domicilio per caregiver 		 
Iniziative e Servizi di rilievo comunitario	Interventi delle reti di prossimità e comunità		 

LEGENDA



Gestione unitaria



Gestione unitaria o con ricorso a servizi esterni



Obbligatorio per accreditarsi



Da attivare se previsto da contratto



Elemento di novità rispetto alla disciplina precedente

Modalità attuative

- Le **tempistiche** di implementazione del nuovo modello sono ancora **da definire**: la DGR 1638/2024 dispone infatti il rinvio dell'applicazione dei nuovi requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 al momento in cui verrà definito il correlato nuovo sistema di remunerazione, con la gradualità e nei modi che verranno stabiliti con successivo atto
- In ciascun Distretto è possibile prevedere una **pluralità di soggetti gestori** (*vedi slide precedente sul tema*)

Implementazione del nuovo sistema




Accreditamenti ed accordi contrattuali vigenti

La maggior parte degli accreditamenti ha scadenza 31/12/2024

- Occorre avviare e concludere le attività di programmazione e committenza in tempo utile a consentire al SIC di avviare le successive procedure di accreditamento e contrattualizzazione con tempistiche conformi alle suddette scadenze
- L'eventuale proroga tecnica degli accordi contrattuali in essere, potrà essere disposta solo dopo l'avvio del procedimento di accreditamento, in quanto motivata dalla necessità di espletamento della procedura stessa. La durata della proroga tecnica deve essere ragionevole e commisurata al termine stimato delle procedure di accreditamento e contrattualizzazione.
- Gli accreditamenti e gli accordi contrattuali in essere restano validi sino alla loro naturale scadenza e non sono rinnovabili.

Tempistiche



Entro il
31/12/24

Tempi
congrui

OTAP

La **dotazione dei valutatori è stata adeguata** in tutte le province: nel **2022-2024** la Regione ha svolto 4 edizioni del corso, per un totale di **94 nuovi professionisti valutatori formati**

Dotazione adeguata



Individuazione dei Responsabili OTAP in tutte le province.

Il 15 ottobre viene **attivato un coordinamento dei responsabili OTAP**

Coordinamento responsabili



Servizi nuovi mai accreditati: verifiche svolte prima del rilascio dell'accREDITAMENTO

Servizi già accreditati ex DGR 514/2009: verifica entro 9 mesi dall'adozione del provvedimento di accREDITAMENTO

Verifiche da effettuare




Monitoraggio/ controllo qualità: visite previste durante periodo di accREDITAMENTO



Nuove tariffe



La modifica al sistema di tariffazione delle CRA



Q&A



Documento di FAQ

- Al link [Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio sanitari e sociali — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](http://regione.emilia-romagna.it) è presente un documento di FAQ, in cui sono stati raccolti i primi quesiti sulla nuova normativa e le relative risposte
- Documento in progressivo aggiornamento

Focus personale – educatori professionali

Quesito posto: «6) EDUCATORE PROFESSIONALE. Allegato 3 punto 7 / ultimo paragrafo: è stabilito che in alcune situazioni specifiche al posto degli educatori professionali possono essere previsti anche operatori con laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche “con un curriculum adeguato” (cosa significa?) Fino ad ora oltre a queste figure erano “tollerati” anche gli operatori con diploma di laurea in Servizio Sociale, figura presente in alcuni nostri centri diurni. Si deve procedere quindi ad una ricollocazione di queste figure su altre tipologie di servizi? Se questo non fosse possibile?

Chiarimento: La DGR n. 1638/2024 non innova rispetto al tema segnalato, limitandosi a richiamare quanto già previsto dalla DGR n. 425 del 2019 che all'Allegato C reca "*Modifiche alla DGR 564/00 e ss.mm.ii in materia di autorizzazione al funzionamento*", e che ha inserito nella Direttiva in materia di autorizzazione al funzionamento – per quanto riguarda la figura dell'educatore - l'adeguamento all'articolo 1, comma 517 della legge n. 205 del 2017 (c.d. legge lori), inserendo inoltre la seguente previsione "*Nelle strutture per le persone con disabilità, in relazione al progetto gestionale del servizio ed a specifici bisogni da parte dell'utenza (ad es. autismo) in sostituzione degli operatori con qualifica di educatore professionale possono essere previsti operatori con il diploma di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche con un curriculum adeguato.*"

Per quanto riguarda l'interpretazione della locuzione "*curriculum adeguato*", questa va ricondotta alla specifica sul progetto gestionale del servizio ed a specifici bisogni dell'utenza.